



CARTA DEI SERVIZI

CENTRO PER LA GIUSTIZIA

RIPARATIVA

ANNO 2024

Il logo del Centro per la giustizia riparativa è stato elaborato da Bottega Grafica, progetto educativo dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, a cui vanno i ringraziamenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PRESENTAZIONE | 2 |
| LA STORIA DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | 3 |
| 1. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA | 5 |
| 1.1 Le definizioni e i principi | 5 |
| 1.2 Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa | 6 |
| 2. PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA | 7 |
| 2.1 Mediazione reo/vittima | 7 |
| 2.2 Mediazione indiretta e scuse formali | 7 |
| 2.3 Mediazione con vittima aspecifica | 8 |
| 2.4 Mediazione allargata o circle | 8 |
| 2.5 Victim panel | 9 |
| 2.6 Ri.Re. - Riparare Relazioni | 9 |
| 2.7 Community Circle | 10 |
| 2.8 Io ripar(T)o | 10 |
| 2.9 Family group conferencing | 10 |
| 2.10 L'esito | 11 |
| 3. L'OPERATIVITÀ DEL CENTRO: AMBITI DI APPLICAZIONE | 12 |
| 3.1 Procedimento penale davanti al giudice di pace | 12 |
| 3.2 Procedimento penale minorile | 13 |
| 3.3 Messa alla prova dell'imputato adulto | 13 |
| 3.4 Esecuzione penale esterna | 13 |
| 3.5 Fase precedente alla denuncia e mediazione sociale | 14 |
| 3.6 Esecuzione intramuraria | 14 |
| 3.7 Ulteriori ambiti aperti dalla riforma | 15 |
| 3.8 Promozione dei valori e prassi della giustizia riparativa | 15 |

PRESENTAZIONE

Questo documento intende illustrare il funzionamento del Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il Centro è stato istituito nel 2004 e da allora la sua attività è stata in continua espansione ed evoluzione. Sembra quindi utile fissare alcune coordinate che possano permettere all'utente, agli enti coinvolti, al cittadino interessato di conoscere principi, valori e prassi del servizio.

La Carta dei servizi ha inoltre un valore per gli stessi mediatori, in quanto sottintende un impegno a rispettare gli standards fissati e a perseguire le finalità illustrate; allo stesso tempo costituisce una base sulla quale creare nuove prospettive di sviluppo e ulteriori aperture che rispondano in modo sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini.

Il presente documento descrive l'attuale attività del Centro, il quale, in attesa dell'accREDITAMENTO previsto dalla normativa vigente, continua ad operare su invio da parte della magistratura.

LA STORIA DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Il Centro per la Giustizia Riparativa (inizialmente Centro per la mediazione penale) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è stato istituito nel 2004 sulla base della competenza regionale in materia di Giudici di Pace. In seguito, sulla base di protocolli e intese istituzionali, il Centro ha progressivamente esteso la sua attività ad altri ambiti, quali quello del procedimento penale minorile, quello della messa alla prova dell'imputato adulto, della fase preprocessuale nella querela per reati di competenza del giudice di pace, dell'esecuzione esterna della pena e dell'esecuzione della pena detentiva. Il Centro è incardinato nell'Ufficio Giudici di Pace e Giustizia Riparativa, è articolato in due sezioni, Trento e Bolzano, e vi operano quattro mediatrici penali iscritte all'elenco dei mediatori esperti in Giustizia Riparativa del Ministero della Giustizia.

Alla luce del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, che contiene la disciplina organica della giustizia riparativa, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito (art. 43, comma 4) e ai programmi si può partecipare senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità e in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena o di misura di sicurezza, dopo l'esecuzione della pena e anche in caso di ipotesi di non procedibilità individuate all'art. 44 comma 2.

Il Centro garantisce informazioni sulla giustizia riparativa e sulle possibilità di accesso a chiunque ne faccia richiesta. Offre programmi riparativi gestiti da mediatori adeguatamente formati nel rispetto dei seguenti principi: volontarietà delle parti alla partecipazione, confidenzialità e riservatezza di quanto condiviso in mediazione, indipendenza ed equiprossimità dei mediatori, ragionevolezza e proporzionalità de-

gli esiti eventualmente raggiunti. Il consenso alla partecipazione, revocabile, viene prestato dopo essere stati adeguatamente informati sulla giustizia riparativa, sul servizio e sulle prassi del Centro.

Il programma può avere esito riparativo, simbolico o materiale. Nessun effetto sfavorevole può derivare alla persona indicata come autore dell'offesa dalla mancata partecipazione al programma, dall'interruzione dello stesso o dal mancato raggiungimento dell'esito riparativo, come previsto dall'art. 58, comma 2 del decreto.

1. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1.1 Le definizioni e i principi

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, definisce all'art. 42 la giustizia riparativa come *“ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”*.

Nello stesso articolo:

- la vittima del reato è indicata come “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”;
- la persona indicata come autore dell'offesa può essere “la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; la persona sottoposta alle indagini; l'imputato; la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; la persona condannata con pronuncia irrevocabile; la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato”.

L'art. 43 stabilisce inoltre che i programmi di giustizia riparativa debbano conformarsi ai principi fondamentali di:

- partecipazione attiva e volontaria delle parti;
- equa considerazione;

- coinvolgimento della comunità;
- consenso alla partecipazione;
- riservatezza;
- ragionevolezza e proporzionalità;
- indipendenza dei mediatori;
- garanzia del tempo necessario.

Tali programmi devono tendere alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa, al riconoscimento e alla riparazione della vittima del reato e alla ricostruzione dei legami sociali danneggiati dal reato.

1.2 Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa

I mediatori esperti in giustizia riparativa possiedono i requisiti indicati dai decreti di attuazione del Dlgs. 150/2022. Il mediatore, posto in una situazione di equiprossimità, facilita la comunicazione, favorisce il dialogo e la possibilità delle parti di giungere ad un accordo riparativo.

La normativa stabilisce che possano operare nei Centri per la giustizia riparativa solo mediatori esperti iscritti all'elenco presso il Ministero della Giustizia e stabilisce anche i modi e i contenuti dei percorsi formativi che potranno essere attivati dalle università per la formazione dei nuovi mediatori esperti.

Le mediatrici attualmente impiegate presso il Centro per la giustizia riparativa della Regione sono iscritte all'elenco ministeriale.

2. PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

I programmi di giustizia prevedono a seguito dell'invio e del contatto con le persone indicate dalla magistratura, una fase di colloqui preliminari in cui le persone hanno la possibilità di essere adeguatamente informate e ascoltate, e durante i quali viene raccolto il consenso alla prosecuzione del programma.

La fase preliminare ha anche lo scopo di verificare la fattibilità del programma stesso e di definire eventualmente le modalità dell'incontro tra i partecipanti e tutti i dettagli necessari a rispondere ai bisogni che essi esprimono.

I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.

Questo Centro, attraverso le competenze delle mediatrici, offre i seguenti programmi.

2.1 Mediazione reo/vittima

La mediazione diretta tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato permette alle persone coinvolte di far emergere il proprio punto di vista e le proprie emozioni e di poterle comunicare all'altro, sentendosi ascoltate.

Il mediatore, posto in una situazione di equidistanza, facilita la comunicazione, favorisce il dialogo e la possibilità delle parti di giungere ad un accordo riparativo.

2.2 Mediazione indiretta e scuse formali

La mediazione indiretta può avvenire attraverso l'invio di una lettera alla vittima ed è la modalità con cui l'autore di reato, accompagnato da un mediatore, esprime ciò

che vuole far sapere alla vittima, rispetto al suo stato d'animo e alle riflessioni che ha potuto maturare rispetto al reato. Leggerla comporta, da parte della vittima, un'apertura a instaurare una comunicazione, anche se indiretta, in una situazione in cui non si è disponibili a fornire il consenso a un incontro diretto.

2.3 Mediazione con vittima aspecifica

La mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede si svolge con le stesse modalità del programma di mediazione nei casi in cui l'incontro diretto fra vittima e reo non è stato praticabile, e in particolare:

- nei casi di indisponibilità della persona offesa,
- nei casi nei quali il notevole lasso di tempo intercorso fra il reato commesso e l'intervento di mediazione ha compromesso la disponibilità delle vittime a partecipare a un incontro diretto,
- nei casi nei quali i mediatori hanno valutato inopportuno un incontro diretto in relazione alla specifica tipologia di reato commesso e alle dinamiche presenti fra le parti.

2.4 Mediazione allargata o circle

Si tratta di gruppi di discussione guidata da un mediatore, che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali e a tutti soggetti del territorio coinvolti dalla commissione di un reato, finalizzati a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato. Tale pratica risulta utile per coinvolgere anche le vittime secondarie, vale a dire tutti quei soggetti che, seppur non diretti protagonisti del fatto, patiscono gli effetti negativi del reato commesso e hanno un interesse a essere coinvolti nella definizione delle forme di riparazione.

2.5 Victim panel

Sono *dialoghi o circle* nei quali una o più vittime (4 o 5 al massimo) esprimono a un piccolo gruppo di autori di reato - diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti - gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche della comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose.

“ALBO delle VITTIME”

Il Centro per la Giustizia riparativa accoglie richieste di vittime di reati, che possono rivolgersi al Centro chiedendo di partecipare a programmi con persone responsabili dello stesso tipo di reato di cui sono state vittime.

Accoglie anche richieste di persone che si ritengono responsabili di reati e che sono disponibili ad incontrare vittime dello stesso tipo di reato.

2.6 Ri.Re. - Riparare Relazioni

Percorsi di gruppo dedicati a persone indicate come responsabili di reato, allo scopo di facilitare l'assunzione di responsabilità nei confronti delle persone coinvolte dal fatto/reato. Nel gruppo vengono proposti i valori, le prassi e gli strumenti della giustizia riparativa, e la riflessione sulle conseguenze del reato per le vittime.

Centrale è l'ascolto attivo di storie di persone vittime di reato o altre esperienze legate alla giustizia. Si propone ai partecipanti l'auto-riflessione attraverso momenti di dialogo e attraverso la scrittura autobiografica.

2.7 Community circle

Si tratta di esperienze di dialogo fra gruppi di persone responsabili di reati (anche detenute o sottoposte a misure di esecuzione penale esterna), di operatori e di cittadini, in qualità di rappresentanti della collettività lesa dal reato, mediante l'accompagnamento e la facilitazione di mediatori esperti.

I gruppi RiRe e i community circle permettono ai condannanti di giungere a definire e poi svolgere attività riparative di vario genere (verso la propria vittima, verso una vittima aspecifica, verso la collettività) a partire da un'approfondita riflessione sui significati del "riparare" maturata all'interno di una dimensione dialogica con alcune vittime, e in stretta connessione con gli operatori sociali di riferimento.

2.8 Io ripar(T)o

Si tratta di un percorso di giustizia riparativa dedicato a minori e giovani adulti indicati come responsabili di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, che non individuano vittime specifiche. L'obiettivo del percorso è quello di favorire l'assunzione di responsabilità dei partecipanti attraverso l'identificazione delle vittime dirette e indirette, permettere l'ascolto delle loro testimonianze e svolgere attività di autoriflessione. Alla fine del percorso viene progettata e realizzata da parte di ciascuno una specifica attività riparativa.

2.9 Family group conferencing

Si tratta di uno strumento di supporto alla ridefinizione degli aspetti relazionali, personali, familiari e sociali, di persone sottoposte a misura cautelare, in fase di esecuzione (in carcere o esterna) o dopo la conclusione della stessa.

Nel modello elaborato da questo Centro sono previste due fasi: la prima fase è pensata in chiave riparativa, dedicata al dialogo sui vissuti dei familiari della perso-

na responsabile del reato durante i diversi momenti delle indagini, del processo e dell'esecuzione; questa fase può concludersi con un accordo che preveda un'eventuale riparazione nei loro confronti.

La seconda fase è finalizzata a definire un piano di supporto alla persona condannata nel suo percorso di reinserimento ed è dedicata alla stesura degli impegni che i partecipanti al family group sono disposti a prendere.

2.10 L'esito

Al termine del programma di giustizia riparativa è previsto che i mediatori inviino una relazione d'esito al giudice competente, contenente l'eventuale esito riparativo. È definito esito *riparativo* *“qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”*.

L'esito riparativo può essere simbolico o materiale.

I mediatori comunicano al Giudice anche l'eventuale interruzione del programma, la non effettuabilità o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

L'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma ai fini delle proprie decisioni. Secondo quanto previsto dall'art. 58 comma.2 *“In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa”*.

3. L'OPERATIVITÀ DEL CENTRO: AMBITI DI APPLICAZIONE E ACCESSO

Il Centro regionale ha operato a partire dal 2004 in vari ambiti, di seguito descritti in ordine cronologico di sviluppo del servizio, sulla base di specifici protocolli con la Magistratura e il Ministero della giustizia o sue articolazioni. A seguito della entrata in vigore della disciplina organica sulla giustizia riparativa, in attesa dell'accREDITAMENTO da essa previsto, il Centro continua ad operare in tali ambiti oltre che, su invito della magistratura, in tutti gli stati e gradi del procedimento non previsti dai protocolli precedenti.

3.1 Procedimento penale davanti al giudice di pace

Con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace l'istituto della mediazione penale ottiene un effettivo ed esplicito riconoscimento normativo.

Con questo d.lgs. è stata attribuita al giudice di pace la competenza a giudicare su una serie di reati che sono nella maggior parte dei casi espressione di microconflittualità sociale (p.es. percosse, lesioni personali, lesioni colpose, diffamazione, minaccia).

La disposizione contenuta nell'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, prevede la possibilità da parte dei giudici di pace, quando il reato è perseguibile a querela, di sospendere il procedimento e di ricorrere a centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio per tentare la conciliazione tra querelante e querelato.

I giudici di pace operanti sul territorio regionale possono avvalersi dell'attività di mediazione del Centro di giustizia riparativa regionale, inviando una richiesta di attivare un tentativo di mediazione. Al termine del percorso di giustizia riparativa le mediatrici informano il giudice di pace del percorso fatto e del relativo esito.

3.2 Procedimento penale minorile

Il riferimento normativo in ambito penale minorile è il Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di giustizia riparativa si collocano nell'ambito delle indagini preliminari, durante l'udienza preliminare o nel dibattimento, nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova, in fase di esecuzione di pena.

Nell'ambito della giustizia minorile la giustizia riparativa è utilizzabile in tutti i casi di reati commessi da minorenni tra i 14 e i 18 anni. Concretamente, la richiesta del percorso di giustizia riparativa arriva dall'Ufficio servizio sociale per i minorenni, dalla Procura della Repubblica oppure dal Tribunale per i minorenni. In questo ambito il Centro di giustizia riparativa propone sia la mediazione reo-vittima che altri programmi di giustizia riparativa. Nel corso degli anni le mediatrici hanno elaborato percorsi specifici per reati senza vittime come per esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti (vedi progetto ioripar(t)o).

3.3 Messa alla prova dell'imputato adulto

La Legge n. 67 del 2014 disciplina la sospensione del processo con messa alla prova per imputati adulti e prevede la possibilità per questi ultimi di inserire all'interno del programma di trattamento concordato con l'Ufficio di esecuzione penale esterna programmi di giustizia riparativa.

In questo ambito la richiesta arriva al Centro di giustizia riparativa dagli Uffici locali di esecuzione penale esterna e riguarda un'ampia varietà di reati.

3.4 Esecuzione penale esterna

L'accesso a percorsi di giustizia riparativa è previsto anche per persone che stanno scontando una misura alternativa e che sono affidate all'Ufficio esecuzione penale

esterna e anche in questo contesto le richieste arrivano dagli ULEPE oppure direttamente dall'autore di reato, anche tramite il suo legale.

3.5 Fase precedente alla denuncia e mediazione sociale

Grazie ad un Protocollo di Intesa con la Procura Generale della Repubblica siglato nel 2018, l'ufficio ha attivato la possibilità per tutti i cittadini che si rivolgano alle forze dell'ordine per denunciare reati di competenza del giudice di pace, di essere informati sul servizio di mediazione e di potervi accedere contattando direttamente il Centro regionale. Tale possibilità è stata estesa dalla recente riforma a tutti i reati procedibili a querela di parte.

Anche nel caso in cui non si configuri alcun reato il Centro prevede la possibilità di attivare percorsi di mediazione sociale per supportare i cittadini nella gestione dei conflitti, al fine di prevenire esiti violenti degli stessi.

3.6 Esecuzione intramuraria

Nell'ambito dell'esecuzione della pena all'interno delle case circondariali di Trento e Bolzano l'ufficio offre la possibilità di accedere a percorsi di giustizia riparativa attraverso:

- lo sportello di giustizia riparativa, attivo da ottobre 2022 e progettato nell'ambito di un Protocollo di Intesa tra Regione, Provincia autonoma di Trento e Ministero della giustizia: allo sportello possono accedere tutte le persone detenute che ne facciano domanda, per ricevere informazioni sul servizio e per esplorare la possibilità di proseguimento di un percorso di dialogo riparativo con la vittima del reato che dovrà, essere eventualmente autorizzato dall'autorità giudiziaria;
- l'attivazione di un percorso di gruppo denominato Riparare Relazioni (vedi programmi di giustizia riparativa).

3.7 Ulteriori ambiti aperti dalla riforma

In base all'art. 44 del Dlgs 150/2022 "1. I programmi di giustizia riparativa [...] sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. 2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse [...]".

Tale previsione normativa apre dunque la possibilità di sviluppare percorsi di dialogo riparativo anche in casi in cui la giustizia penale classica abbia già terminato il suo corso (es. sentenza di non luogo a procedere o intervenuta causa estintiva del reato): sarà dunque possibile per tutte le persone coinvolte in fatti di reato, siano esse la vittima o la persona indicata come autore dell'offesa, in qualsiasi momento, rivolgersi al Centro per la giustizia riparativa per intraprendere un eventuale percorso.

3.8 Promozione dei valori e prassi della giustizia riparativa

Il Centro di giustizia riparativa provvede ad organizzare momenti di sensibilizzazione e informazione rivolti alla cittadinanza in merito all'approccio riparativo e ai principi e valori che lo ispirano.

Si annoverano fra questi i Dialoghi sulla giustizia riparativa, appuntamenti online di approfondimento e confronto, come pure gli interventi nelle scuole e in corsi universitari per la promozione del modello di giustizia riparativa e ogni altra iniziativa volta a rendere la comunità partecipe dei percorsi intrapresi e dei risultati raggiunti in tale ambito.

Centro per la giustizia riparativa

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento

Tel.: 0461-201922 - 1923 - 1022

Piazza Università 3 - 39100 Bolzano

Tel.: 0471-322119